

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4690 del 16/09/2022
Oggetto	PROC. MOPPT0373. DITTA GIACOBAZZI MARIA. RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE SCOLTENNA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) AD USO AGRICOLO. L.R. N. 7/2004.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4915 del 15/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROC. MOPPT0373. DITTA GIACOBAZZI MARIA. RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITÀ PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE SCOLTENNA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) AD USO AGRICOLO. L.R. N. 7/2004.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO, per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Richiamata la determinazione regionale n. 12968 del 03/12/2009, con la quale è stata rilasciata a Querciagrossa Rolando, C.F. GRCRND47L11G3930, la concessione per l'occupazione di mq. 14.610 di area demaniale di pertinenza del torrente Scoltenna, identificabile catastalmente al foglio 135 fronte mappali 195 e 196 del comune di Pavullo nel Frignano, in località La Casetta, ad uso agricolo per un seminativo, scaduta in data 02/12/2015 (codice di procedimento MOPPT0373);

Ricevuta, con nota assunta al protocollo di questo Servizio n. PG/2019/135620 del 03/09/2019, la domanda di rinnovo della suddetta concessione, senza modifiche nell'occupazione, e di cambio di titolarità da parte dell'impresa individuale di Giacobazzi Maria, C.F. GCBMRA46M54F642J, in qualità di moglie del precedente concessionario e titolare dell'azienda agricola;

Dato atto che è stato chiesto il nulla osta idraulico al Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza - Ambito operativo di Modena con nota prot. PG/2020/74691 del 22/05/2020, comprendente la domanda, la relativa documentazione e gli schemi del provvedimento e del disciplinare;

Ritenuto che, essendo trascorsi più di 90 giorni dalla richiesta del sopra citato nulla osta, lo stesso si possa intendere come acquisito in senso positivo ai sensi dell'art. 17-bis, commi 1, 2 e 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Esaminata la documentazione tecnica relativa alla pratica, da cui si evince che la corretta identificazione catastale dell'area demaniale è il foglio 135 fronte mappali 196 e 197 del medesimo comune, e che il fronte mappale 195 non è occupato, al contrario di quanto riportato nel precedente provvedimento concessorio;

Accertato che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 300 del 18/09/2019, entro i termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni od osservazioni;

Verificato che i canoni dovuti per l'uso pregresso dell'area demaniale

**Arpae- Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna
Servizio autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA**

sono stati pagati;

Verificato, altresì, che il Richiedente ha versato in data 18/06/2022 € 109,04 per conguaglio del canone dell'anno 2022 e € 30,00 per l'adeguamento del deposito cauzionale;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;

- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;

- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";

- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;

- l'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Berselli Angela, incaricata di funzione Demanio suoli - Coordinamento regionale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

Per quanto precede

determina

1. **di rilasciare**, salvo i diritti dei terzi, alla Ditta Giacobazzi Maria, C.F. GCBMRA46M54F642J, il rinnovo di concessione con cambio di titolarità per l'occupazione di mq. 14.610 di area demaniale di pertinenza del torrente Scoltenna, identificabile catastalmente al foglio 135 fronte mappali 196 e 197 del comune di Pavullo nel Frignano (MO), in località La Casetta, ad uso agricolo per un seminativo (codice di procedimento MOPPT0373);

2. **di precisare** che la presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'occupazione di aree del demanio idrico, indipendentemente da altri permessi o autorizzazioni necessarie;

3. **di stabilire** che la concessione è assentita fino al 31/12/2027, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;

4. **di approvare** il disciplinare, firmato dal concessionario in data 18/06/2022, allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della

concessione;

5. **di dare atto** che la concessione dovrà sottostare alle condizioni del disciplinare allegato;

6. **di riservarsi**, nel caso di acquisizione di un parere negativo al proseguimento dell'occupazione dell'area demaniale da parte dell'Autorità idraulica competente, di annullare, revocare o modificare il presente provvedimento ai sensi ai sensi degli art. 21-quinquies e seguenti della legge n. 241/1990;

7. **di disporre** che il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che dovessero essere arrecati alle proprietà sia pubbliche che private per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

8. **di notificare** al concessionario il duplicato informatico del presente atto;

9. **di trasmettere** il duplicato informatico del presente provvedimento all'Autorità idraulica competente.

Si informa che è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

1. con ricorso amministrativo gerarchico (art. 1 e 2 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 30 giorni dalla sua notifica;

2. con ricorso amministrativo giurisdizionale (art. 5 della legge n. 1034/1971) entro 60 giorni dalla sua notifica;

3. con ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 120 giorni dalla sua notifica;

4. resta salva la giurisdizione:

- dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;

- dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le somme versate come spese d'istruttoria (€ 75,00), canone e deposito cauzionale, sono introitate rispettivamente nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna 4615, 4315 e 7060.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile ad interim del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Marina Mengoli

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Proc. MOPPT0373

Concessionario: Ditta Az. Agr. Giacobazzi Maria, C.F. GCBMRA46M54F642J

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Rinnovo di concessione con cambio di titolarità per l'occupazione di mq. 14.610 di area demaniale di pertinenza del torrente Scoltenna, identificabile catastalmente al foglio 135 fronte mappali 196 e 197 del comune di Pavullo nel Frignano (MO), in località La Casetta, ad uso agricolo seminativo.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità fino al **31/12/2027**.

ART. 3 - CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 L'importo del canone per l'anno 2022 è di € **132,23**.

3.2 Il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente il canone alla Regione Emilia Romagna, **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento.

3.3 Il canone da corrispondere annualmente deve essere adeguato in base all'aggiornamento in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.4 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a € 250,00, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.

Visto che per la precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 12968 del 03/12/2009, è stata versata in data 30/12/2008 la somma di € 220,00 per il deposito cauzionale, è richiesto l'adeguamento di € **30,00**.

3.5 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

3.6 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 4 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 Il concessionario è costituito custode del bene concesso per tutta la durata della concessione.

4.2 Sono a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.3 Il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.4 Il Servizio concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.5 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dal concessionario uscente e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - RINNOVO, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.

6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 In caso di rinuncia prima o al termine della validità della concessione, se ne dovrà comunque trasmettere tempestiva comunicazione.

L'ultimo canone da versare sarà quello dell'anno di presentazione della rinuncia e i luoghi dovranno essere ripristinati allo stato naturale nei modi indicati dal Servizio concedente. Se il ripristino non dovesse essere attuato nei termini indicati, il Servizio stesso provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno degli interessati.

6.3 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.4 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- il mancato pagamento di due anni di annualità;
- la sub concessione a terzi senza apposita autorizzazione del Servizio concedente.

Sottoscritto per accettazione il 18/06/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.